

I dati emersi al convegno di Bergamo sul nuovo codice: 7 mila le aziende coinvolte

Crisi d'impresa, patata bollente

Collegi sindacali al debutto in migliaia di società decotte

da Bergamo
MARCELLO POLLIO

Dalla riforma del codice delle imprese una patata bollente per i professionisti. Sulle 222 mila imprese iscritte al registro imprese, 134 mila saranno quelle interessate dalla novità introdotta dal dlgs 14/2019 che riduce la soglia per la nomina del collegio sindacale, imponendolo alle imprese. Si aggiungeranno alle 44 mila già tenute oggi a dotarsi dell'organo di controllo, per un totale di 178 mila. E delle 222 mila imprese iscritte al registro, il 3%, cioè un po' meno di 7 mila, potranno essere o sono già in situazione di crisi: il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti sta mettendo a punto un sistema di indicatori di crisi che consenta di intercettare queste 7 mila imprese e non altre. Sono i numeri (fonte Innova) snocciolati da **Riccardo Ranalli**, dottore commercialista ed esperto del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, intervenuto ieri a Bergamo al convegno su «La nuova disciplina della crisi e dell'insolvenza» organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo.

Il rappresentante di Confindustria **Antonio Matonti**, direttore affari legislativi dell'associazione di categoria, anche come invito al legislatore delegato ai correttivi del nuovo codice introdotto dal dlgs 14/2019 (si veda *ItaliaOggi* di ieri), ha affermato, a proposito di prevenzione della crisi, che le procedure di allerta per le piccole e piccolissime imprese devono essere rinviate per testare i nuovi istituti prima sulle imprese

Esecuzioni immobiliari, tempi dimezzati

Aggiudicazioni decuplicate, tempi medi di aggiudicazione quasi dimezzati e valori di realizzo incrementati. Sono questi i risultati di un recente studio presentato presso il tribunale di Vicenza, condotto dagli studenti dell'I.S.S. Canova, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e lo stesso ufficio giudiziario, sull'andamento delle esecuzioni immobiliari a Vicenza. Lo scopo era di verificare, tra l'altro, l'impatto generale sulle performance dell'ufficio delle più avanzate tecniche di stima e delle buone prassi (poi codificate dal Consiglio Superiore della Magistratura e da tempo già applicate a Vicenza). Il dato più significativo che emerge dallo studio è il seguente: dall'analisi di 1015 casi totali, si può notare che gli immobili stimati con il metodo MCA (Market Comparison Approach), oppure con il metodo MCA+SDS (Market Comparison Approach integrato con Sistema di Stima), come previsto dall'art. 568 c.p.c., nel testo risultante dalla novella apportata col d.l. 83/2015, hanno la maggiore percentuale di rapporto prezzo/val-

lore (60,37% contro il 44% circa delle esecuzioni con perizie effettuate con metodo sintetico) e vengono venduti mediamente alla seconda asta (negli altri casi mediamente alla quarta). Si ha quindi uno scarto medio di quasi il 20% di realizzo tra procedure trattate in base alle prassi virtuose, anche nella metodologia di stima, e quelle nelle quali tali prassi non venivano seguite. Analizzando anche gli anni precedenti, quindi i dati dal 2014 al 2017, si dimostra infine come sia decuplicato l'importo totale dei beni aggiudicati e come si sia ridotto del 35% l'intervallo di tempo fra il pignoramento e l'aggiudicazione e del 43% l'intervallo di tempo fra aggiudicazione e trasferimento. Lo studio dimostra in sostanza come l'applicazione di prassi virtuose e di metodologie estimative appropriate possa migliorare le performance di un settore nevralgico, come quello delle esecuzioni immobiliari, di immediato impatto sulla più ampia problematica dei crediti deteriorati e sul tessuto economico locale e nazionale.

più strutturate altrimenti si rischia di moltissime realtà muoiano. Diciotto mesi di vacatio legis sono pochi per le realtà più destrutturate. In ogni caso, gli istituti di allerta introdotti dall'art. 13 del dlgs 14/2019 funzioneranno solo se resteranno effettivamente precoci e confidenziali e se le segnalazioni e la composizione della crisi verranno attivati spontaneamente. Il giudizio degli imprenditori non è, tutto sommato, negativo ancorché esistano elementi critici: il primo è che il legislatore ha scelto di accentuare troppo l'allerta della crisi tramite segnalazione dei creditori qualificati ed ha allargato eccessivamente la platea delle imprese soggette a controllo in base ai nuovi parametri dell'art. 2477 c.c. Ha fatto eco il rappresentante dei commercialisti **Andrea Fo-**

schì, consigliere del Consiglio nazionale delegato alla crisi d'impresa, secondo il quale si parla troppo di indicatori della crisi quando non è ancora noto quale sarà il sistema che potrà essere approntato dal Cndec ai sensi del secondo comma dell'art. 13 ed ora allo studio, ma coperto da estremo riserbo. Gli indici verranno comunicati solo dopo un primo test sensato che i commercialisti stanno svolgendo. Foschi ha anche sottolineato che ritiene non pertinente il pensiero secondo il quale gli indicatori e indici siano uniformati o simili a quelli utilizzati dal sistema bancario. Poche, infatti, sono le imprese che entrano in concordato preventivo o utilizzano gli strumenti di composizione della crisi che possono ancora godere di affidamenti e capacità di credito secondo

i rating bancari.

Da tutti i partecipanti al primo tavolo del convegno di Bergamo, che si è occupato di procedure di allerta e Ocri (Organismi di composizione della crisi d'impresa), è inoltre stato evidenziato il rischio che l'intervento del pubblico ministero nella fase dell'allerta sarebbe un errore e che occorre comprendere che quello che rileva non è l'esistenza di eccessivo debito anche tributario ma la capacità di sostenerlo. Ranalli ha sottolineato che nelle segnalazioni interne degli organi di controllo previste dall'art. 14 non vi è alcun richiamo agli indici dell'art. 13, bensì la generica previsione della esistenza di fondati indizi della crisi.

Matonti ha ricordato che l'effettiva utilità dei futuri istituti di allerta dipenderà dalla selezione di professioni-

sti competenti, con esperienza aziendale, che faranno parte dei collegi degli esperti che utilizzino soluzioni tecniche, non ideologiche e fuori dalla logica politica, auspicando che si possa creare una prassi uniformata nella gestione degli Ocri e nelle valutazioni tecniche dei professionisti preposti.

Il giudizio fortemente negativo però è sulla scelta del nuovo testo dell'art. 2477 cc sul quale - è emerso - si sta discutendo troppo e ciò ha distolto il vero focus della riforma che era quella di aiutare le imprese. Secondo Matonti l'aumento dei collegi sindacali non è giustificato da reali esigenze e interessi di anticipare l'emersione della crisi. L'allerta prevista dal nuovo codice è infatti un ibrido che inserisce sia una rilevazione interna ma anche una rilevazione e segnalazione con matrice molto esterna a cura dei creditori pubblici, scelta che rende difficile per Confindustria digerire la enorme estensione del perimetro di obbligo della nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata. Il rischio è che le piccolissime imprese interessate dai parametri del nuovo art. 2477 cc, in particolare quello dei dieci dipendenti, vengano mal consigliate e cambino il tipo di modello societario solo per sviare il nuovo obbligo o il timore del controllo. Ultimo auspicio espresso è quello che gli operatori si augurano che gli Ocri non diventino un passacarte tra l'organo di controllo e i pm anziché aiutare in una fase veramente confidenziale ed amichevole il recupero della continuità aziendale delle aziende in difficoltà.